

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso**Lezione n. 16 - Tutela penale sentimento religioso e la satira religiosa**

Codice penale Zanardelli del 1889. Il codice Zanardelli (il primo codice penale del Regno di Italia, promulgato nel 1889), dedicava a questa materia gli articoli 140 ss. del Libro II. Questo codice, in linea con la sua impostazione liberale e laica tutelava la libertà religiosa senza discriminazione tra i culti. Oggetto di protezione penale era il diritto individuale di libertà religiosa a prescindere dalla confessione di appartenenza del soggetto, prevedendosi pene uguali per chi avesse offeso la libertà di qualsiasi culto. La libertà religiosa garantita dal codice Zanardelli concerneva i culti in generale, per i quali non era necessario da parte dello Stato un'espressa ammissione, essendo consentiti tutti quelli non contrastanti con l'ordine pubblico e il buon costume. I culti, quindi, cattolici e non cattolici, erano comunque tutelati in ugual modo.

La legislazione penale, soprattutto in materia di religione, ha sempre costituito un'importante cartina di tornasole delle inclinazioni ideologiche del Legislatore, non essendo il diritto penale avulso dalle concezioni storicamente dominanti, bensì sensibile riflettore del tipo di rapporto che nelle varie epoche si instaura tra lo Stato e i cittadini in tema di religione. Ed infatti, determinanti nel passaggio all'impostazione confessionale del nuovo codice penale del 1930, sono stati l'avvento della dittatura fascista e la stipula del Trattato Lateranense.

Se il codice Zanardelli è stata chiara espressione del rapporto sussistente tra un moderno Stato liberale e i suoi cittadini, nel codice Rocco, invece, mutato il contesto storico e culturale, è stata fin da subito ravvisata la chiara manifestazione di uno Stato autoritario e bisognoso anche di un sostegno confessionale. Il codice penale del 1930, a differenza del precedente, non tutelava la libertà religiosa di ognuno, ma "la religione in sé", intesa non tanto come diritto individuale, bensì quale valore morale determinante per il progresso della collettività, vale a dire come fenomeno sociale. La religione, riconosciuta dal governo fascista quale primaria forza di aggregazione della collettività e fondamentale fattore di convivenza civile, diventava così un'istituzione dello Stato e, attraverso la previsione dei delitti di cui agli artt. 402- 406 del codice Rocco, riceveva una tutela penale rafforzata rispetto alle altre confessioni. La stessa sistemazione codicistica di queste fattispecie criminose tra i delitti contro i beni giuridici superindividuali rispondeva chiaramente all'intento di evidenziare il carattere di interesse nazionale ravvisato nella religione, con la diretta conseguenza che le offese ad essa si ponevano in netto contrasto con l'intera società, con lo Stato stesso. In tale prospettiva, la religione cattolica, storicamente professata dalla maggioranza dei cittadini italiani, rappresentava il sentimento religioso collettivo più diffuso in Italia e quindi un importante fattore di unità morale della nazione, della quale, lo Stato fascista era espressione e al contempo garante, predisponendone dunque una tutela penale più ampia e più forte di quella, residuale, assegnata agli altri culti. Gli artt. in

questione sono sul vilipendio della religione di Stato (art. 402 c.p.), dichiarato illegittimo con sent. C. Cost. del 2000; offese alla religione di Stato mediante vilipendio su persone (art. 403); offese alla religione di Stato mediante vilipendio su cose (art. 404); Turbamento funzioni religiose (art. 405); Delitti contro culti ammessi nello Stato; Bestemmia (art. 724).

L'art. 402 c.p. puniva l'offesa diretta e immediata alla religione cattolica (cioè al sentimento religioso della maggioranza degli italiani) quale religione di Stato, gli artt. 403-405 c.p. invece avevano di mira l'offesa indiretta, quella cioè immediatamente ed esteriormente rivolta ai fedeli, ai ministri di culto, alle cose legate al culto e alle funzioni religiose. Relativamente all'elemento oggettivo del reato, l'art. 402 c.p. prevedeva che la fattispecie in questione fosse integrata da una condotta di vilipendio del quale, però, non forniva alcuna definizione. In un primo momento, si ipotizzò il ricorso al cd. criterio della quantità, alla cui stregua, in sintesi, si dovrebbe distinguere tra offese minori (generiche) e offese maggiori, ravvisandosi le prime in figure delittuose come l'ingiuria e le seconde nelle condotte di vilipendio. In tale ottica, quindi, si cercava di spiegare il significato del vilipendio in termini di un'ingiuria particolarmente qualificata, ravvisandosi in esso un'azione dotata di maggiore carica offensiva. Tale impostazione, seppur inizialmente abbastanza condivisa, fu ben presto abbandonata a causa delle varie critiche incentrate sulla incapacità del criterio quantitativo di fornire precisi connotati della condotta da perseguire.

Oggi vi è accordo sul contenuto minimo del concetto di vilipendio, consistente nell'esprimere dileggio o disprezzo in pubblico. Relativamente all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza e la volontà di tenere una condotta avente i descritti connotati di vilipendio.

Interventi Corte costituzionale. La struttura di tali reati presupponeva precise scelte di politica criminale, consistenti nel parametrare il disvalore penale del fatto al grado di diffusione sociale (dominante, appunto, per il culto cattolico) della religione offesa; nel comminare, pertanto, pene diverse a fronte di azioni criminose uguali; e, ancor prima, addirittura nell'introdurre un nuovo delitto, cioè il vilipendio quale esclusivo baluardo della religione di Stato, elemento costitutivo a tutti gli effetti della compagine statale. A seguito della caduta del fascismo e dell'instaurazione di una forma di governo repubblicana, con il profondo mutamento istituzionale segnato dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, tale impianto normativo appariva decisamente anacronistico. Alla luce della profonda trasformazione dello Stato italiano, informato ai nuovi valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà, la tutela preferenziale riservata alla religione cattolica risultava difficilmente conciliabile con il volto costituzionale del nostro ordinamento giuridico.

L'analisi della giurisprudenza costituzionale evidenzia che nella stessa possono distinguersi due momenti: a) una prima fase, caratterizzata da pronunce di rigetto della Consulta, la quale, però, al contempo intraprendeva una graduale opera di ridefinizione,

secondo i principi costituzionali, del bene tutelato dalle norme penali in materia di religione (id est, il sentimento religioso, che prima viene inteso come bene giuridico di interesse collettivo, poi quale bene giuridico di natura individuale, infine come corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa) ; b) una seconda fase, successiva all'Accordo di Villa Madama, in cui il giudice delle leggi accoglieva varie questioni di legittimità costituzionale delle fattispecie criminose.

Le posizioni della Corte Costituzionale. Prima fase giurisprudenziale

Sentenza n. 125 del 28 novembre 1957.

La Corte costituzionale fu chiamata a occuparsi del contrasto dell'art. 404 con gli artt. 7 e 8 Cost. in quanto sarebbe stato violato il principio di uguaglianza e di parità delle confessioni: emise la prima pronuncia di rigetto. In sintesi, riteneva legittima la disposizione, giustificando la discriminazione tra confessioni religiose in materia penale in ragione del fatto che il c.p. del 1930, con l'art. 404 c.p., così come con tutte altre disposizioni dello stesso Capo, aveva inteso tutelare il sentimento religioso quale bene appartenente alla collettività e non solo al singolo, quindi quale interesse generale. In tale ottica la posizione di rilievo della religione cattolica deriva dal c.d. criterio quantitativo. Osservava la Corte che la più ampia tutela penale accordata dalla norma alla religione cattolica non si poneva in contrasto con gli artt. 7 e 8 della Costituzione, sia perché proprio il Costituente ha dettato negli stessi delle norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la parità, ma ne differenziano invece la situazione giuridica che è, sì, di eguale libertà ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato, essendo infatti stabilita la possibilità di regolare bilateralmente, e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le confessioni religiose acattoliche tramite intese.

Sentenza n. 14 del 14 febbraio 1973.

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale si occupava nuovamente di censure riguardanti il reato di bestemmia, ma questa volta, nel dichiarare l'infondatezza della questione sollevata, non si richiamava alla maggiore tutela penale, legittimamente spettante alla religione cattolica secondo il criterio quantitativo (con ciò evidentemente mostrando di non seguire l'argomentazione delle precedenti pronunce), bensì affermava sic et simpliciter che la fattispecie descritta dall'art. 724 c.p. non si poneva in contrasto con norme costituzionali, al contrario: la legittimità costituzionale della norma veniva dunque ancorata alla sua non irrazionalità. Decisamente rilevante è il fatto che la Consulta, in tale occasione, ravvisava l'oggetto di tutela penale non nella religione cattolica come religione della maggioranza degli italiani, ma nell'elemento-base della libertà di religione che la Costituzione riconosce a tutti.

Sentenza n. 188 del 24 aprile 1975.

In relazione all'art. 403 c.p. "Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone" e art. 405 c.p. "Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico" la Consulta, nel pronunciarsi per il rigetto delle censure sollevate, mostrava di modificare il suo orientamento, abbandonando l'idea del bene giuridico tutelato, la religione cattolica e introducendo, invece, il concetto di sentimento religioso. La Corte affermava, altresì, che il bene giuridico, in tal modo reinterpretato, "è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 della Costituzione, nonché gli artt. 3 primo comma e 20 della stessa".

Sentenza n. 925 dell'8 luglio 1988 (sentenza di raccordo)

E' bene ricordare il profondo mutamento che si era verificato nei rapporti tra Stato e Chiesa con la firma dell'Accordo del 1984. La Corte costituzionale, tornata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale del reato di bestemmia per la prima volta riconosceva nel sentimento religioso un diritto inviolabile della persona. La Consulta, dunque, pur non pervenendo a una declaratoria di incostituzionalità, mostrava di voler abbandonare il criterio numerico più volte propugnato nelle sue precedenti decisioni. Pertanto, la tutela penale della religione non era più fondata sul mero dato numerico dei fedeli, bensì era diretta a fornire una pari protezione della coscienza di ogni persona che si riconosce in una fede, indipendentemente dalla religione professata. Questo il percorso iniziale della Corte.

Seconda fase giurisprudenziale

Ricordare che la sentenza C. Cost. 203 del 1989 aveva affermato il "super - principio" della laicità nel nostro testo costituzionale.

Sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.

La decisione costituiva il punto di arrivo dell'evoluzione giurisprudenziale fin qui delineata: per la prima volta, infatti, la Consulta affermava la parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 8 Cost, di una norma penale in materia di religione. La Corte costituzionale giungeva alla dichiarazione di incostituzionalità in ragione del principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, di quello stesso principio, cioè, il cui riconoscimento nelle sue precedenti sentenze la Consulta aveva affermato non essere sufficiente a impedire (stante, come si è visto, la diversificata regolamentazione dei rapporti con lo Stato italiano ammessa dagli artt. 7-8 Cost.) una disparità di tutela penale delle confessioni religiose. La fattispecie incriminatrice in questione, relativa all'ipotesi di bestemmia veniva dichiarata incostituzionale in quanto differenziava la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Dalla norma venivano eliminati i riferimenti esclusivi a una sola religione che violavano, appunto, il principio di uguaglianza, mentre rimaneva in vigore la prima parte della disposizione concernente la bestemmia contro la divinità, quale termine generico in cui ricomprendere le esigenze di tutela delle diverse religioni. Si apriva così la strada a successivi interventi diretti a ridefinire, alla luce dei principi costituzionali, il bene giuridico

delle norme che assicurano la tutela penale del sentimento religioso, id est della libertà individuale di professare liberamente e secondo coscienza un qualunque credo religioso.

Sentenza n. 329 del 10 novembre 1997.

La Consulta sanciva che è costituzionalmente illegittima la previsione, per il medesimo fatto di reato, di una sanzione penale diversa, a seconda della confessione religiosa offesa, perché la *ratio* differenziatrice che ispirò il legislatore del 1930 nel riconoscere alla Chiesa e alla religione cattolica un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione oggi non ha più alcuna validità, essendo escluso dalla Costituzione che la religione possa considerarsi uno strumento per conseguire le finalità dello Stato. Conformemente, infatti, al **principio costituzionale di laicità** o non confessionalità dello Stato (annoverato tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 203 del 1989 e poi ribadito con la n. 259 del 1990 e la n. 195 del 1993) che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose, la protezione del sentimento religioso ha assunto il significato di corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Chiariva, ancora, che il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale quale criterio di giustificazione di differenze tra confessioni religiose, operate dalla legge, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto l'aspetto della loro ragionevolezza, è viceversa vietato allorché la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce *expressis verbis* il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali vi è la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è assolutamente divisibile.

Sentenza n. 508 del 13 novembre 2000

La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. Vilipendio della religione dello Stato, ribadito l'avvenuto superamento della vecchia impostazione politica per cui si accordava una tutela penale privilegiata alla sola religione cattolica quale elemento della compagine statale, riteneva la norma *de qua* non conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), nonché al principio di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato.

La riforma dei reati di opinione attuata con la Legge 24 febbraio 2006 n. 85. Con questa legge si è avuta la riforma dei reati d'opinione (che ha interessato, oltre ai delitti in parola, numerose altre disposizioni del codice penale, incriminatrici di delitti contro la personalità dello Stato), ha preso sostanzialmente atto del nuovo assetto dei delitti contro il

sentimento religioso, risultante da questi molteplici interventi della Corte costituzionale e, con una sorta di operazione di ripulitura lessicale (che ha investito sia il testo, sia le rubriche delle norme in esame), ha cancellato ogni riferimento alla religione dello Stato/religione cattolica, e ha abrogato l'art. 406 c.p., che faceva riferimento ai culti acattolici, divenuto ormai superfluo. Oltre a questo intervento di tipo "cosmetico" la riforma del 2006 ha introdotto (tra l'altro) due fattori di novità sostanziale, senz'altro rilevanti nella prospettiva della compatibilità con l'art. 21 Cost. dei "nuovi" delitti contro il sentimento religioso. In primo luogo, il legislatore ha previsto all'art. 404, secondo comma, c.p. una nuova fattispecie di reato (il danneggiamento di cose attinenti al culto), all'interno della quale la dimensione di "reato d'opinione" appare oggi sfumata a favore, invece, di una prevalente dimensione di reato di danno patrimoniale alle cose (tant'è che si parla, in proposito, di vilipendio "reale").

In secondo luogo, e soprattutto, il legislatore del 2006 ha scelto di rinunciare alla pena detentiva per tutti i reati d'opinione, compresi, ovviamente, anche i vilipendi, i quali sono ora puniti con una modesta pena pecuniaria (la reclusione è, invece, comminata per il nuovo delitto di cui all'art. 404, secondo comma, c.p., oltreché per la *turbatio sacrorum* di cui all'art. 405 c.p.). Ma ancor più rilevante, nella prospettiva dei rapporti con l'art. 21 Cost., è stato quanto il legislatore del 2006 "non ha fatto" dal momento "non" ha ripristinato il delitto di vilipendio "diretto" della religione (di cui al vecchio art. 402 c.p., già dichiarato incostituzionale nel 2000), come pure sarebbe stato in teoria possibile fare, ovviamente previa una sua estensione a tutte le religioni. Ciò comporta la definitiva non-punibilità, oggi, del vilipendio della religione/divinità.

Il legislatore del 2006 "non" ha, poi, preso posizione alcuna circa il bene giuridico tutelato dai "nuovi" delitti di cui agli artt. 403-405 c.p.: e questo silenzio è senz'altro interpretabile come assenso a quell'orientamento, che risultava ormai dominante nella dottrina e nella giurisprudenza pre-riforma, secondo cui il bene giuridico tutelato dai delitti in parola è il "sentimento religioso", e non già la religione quale "bene di civiltà". Se, infatti, il legislatore fascista aveva inteso tutelare la religione (cattolica) in sé, quale valore culturale e sociale, patrimonio di dogmi e principi, dopo l'avvento della Costituzione la dottrina e la giurisprudenza, invece, si sono impegnate nella ricerca di un bene giuridico per questi reati che risultasse "compatibile" con il nuovo volto - laico, secolarizzato e pluralista - dell'Italia repubblicana; e tale bene fu infine individuato nel "sentimento religioso", inteso come una sorta di corollario del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di libertà di religione. Nel silenzio del legislatore del 2006, tale approdo può senz'altro essere mantenuto fermo anche oggi.

Il codice fascista qualificava la bestemmia come reato, inserita tra le contravvenzioni concernenti la 'polizia dei costumi'. Inizialmente dedicata, nella parte sanzionatoria, alla tutela privilegiata della sola fede cattolica, la bestemmia è stata successivamente estesa alle divinità in generale; dal 1999 è un illecito amministrativo. La secolarizzazione ha contribuito, dunque, alla modernizzazione dell'ordinamento penale anche nel sistema categoriale dei

reati”.

A seguito della riforma legislativa del 2006, la speciale tutela prevista per il sentimento religioso non si focalizza su un interesse individuale ma ha come obiettivo finale la tutela di un interesse sovra-individuale: quello della confessione o del gruppo di cui il fedele è parte. Ad oggi, la satira (ritenuta) vilipendiosa di una confessione religiosa, se diretta, è perseguibile a querela di parte e, se compiuta con il mezzo della stampa, è punibile anche con la pena detentiva.

Definizione giuridica di blasfemia - bestemmia

È noto che già il Levitico delineava la gravità dell'atto blasfemo e la sua natura. La pronuncia di parole proibite era un atto di estrema gravità: ‘non pronunciare il nome di Dio invano’, sanciva il Decalogo; la blasfemia era quindi un atto fondamentalmente eretico, il perfetto contrario della Santificazione del nome. Era il termine ‘invano’ che delineava e delinea le condizioni per la trasgressione, evidenziando la parte essenziale del contesto entro il quale si configura l'oltraggio verbale. È dunque la retorica del discorso religioso che lo rende un crimine. Si tratta di una questione complessa che implica l'individuazione del ruolo della religione nello spazio e nella cultura pubblica. Rielaborare correttamente il concetto di religione significa rimettere in causa la stabilità della figura divina. Se la religione, etimologicamente e storicamente, si declina come una sorta di invariante, legata al sacro, la sua strumentalizzazione e i molteplici usi imposti dalla cultura politica hanno suscitato letture diverse e multilivello. Ed è in tal senso che essa si può considerare come un concetto metagiuridico, legato alle coordinate spazio-temporali e al grado di elaborazione delle differenti culture. La fine dell'epoca moderna nel quadro europeo ha evidenziato un ridimensionamento nella repressione del reato di blasfemia, sulla base della diffusione dell'idea di tolleranza, e la progressiva depenalizzazione di tale delitto. L'accusa di blasfemia è stata tuttavia utilizzata strumentalmente nel corso della storia europea, soprattutto nella fase storica delle c.d. ‘guerre di religione’ che vedevano la contrapposizione cattolici-protestanti. Luigi IX, già nel 1263, aveva comunque abolito nel regno di Francia, quale sanzione per tale crimine, la pena di morte, sostituita dalla mutilazione per i recidivi (il taglio delle labbra o della lingua) e, dopo la *Déclaration des droits de l'homme* del 1789, il diritto d'Oltralpe non ha più riconosciuto, né represso il reato, inteso come oltraggio alla divinità. L'unica figura giuridica utilizzabile era ed è ancor oggi quella dell'ingiuria, consistente in un attacco personale e diretto verso una persona o un gruppo di persone in ragione, *inter alia*, della loro appartenenza religiosa.

Attualmente, in tale settore il diritto penale dei singoli Stati europei si presenta leggermente differenziato, sia pur tendente verso una generale depenalizzazione di reati quali bestemmia e vilipendio, legati ad un'anacronistica impostazione giuridica, tesa alla tutela di determinate credenze più che alla libertà di religione *tout court*. Fattispecie simili esistono, tuttavia, in molte altre parti del mondo, soprattutto dove la *Sharia* è legge dello

Stato, e prevedono in alcune ipotesi anche la pena di morte (Pakistan e Iran). In alcuni Paesi è presente il crimine di 'insulti religiosi', anche associato alla previsione del reato di blasfemia.

La legislazione in tema di delitti di opinione non ha tuttavia affrontato in chiave moderna la reale problematica di base relativa al rapporto del vilipendio religioso con la libertà di espressione. Senonché è proprio questa tensione tra diritti a rappresentare la nuova frontiera della tutela penale del sentimento religioso soprattutto per definire se nella libertà di religione debba essere inclusa la libertà (attiva) di critica delle religioni o soltanto, come un tempo si riteneva, quella (negativa) di non essere colpiti da critiche alla propria religione. Episodi di offesa alle entità/divinità religiose in ambito artistico si sono verificati in molteplici occasioni: basti pensare alle accuse suscitate nel 1988 dal film di Martin Scorsese, *L'ultima tentazione di Cristo* o alla nota *fatwa* pronunciata dieci anni più tardi contro lo scrittore Salman Rushdie per la pubblicazione de *I Versi satanici*, o ancora, al caso del 2006, quando il giornale danese *Jyllands Posten* ha pubblicato le note 'vignette su Maometto' violando, *inter alia*, quella che la maggioranza dei mussulmani considera la regola più sacra dell'Islam: il divieto di raffigurazione del Profeta. L'ultimo caso che ha sollecitato l'attenzione dell'opinione pubblica è legato ad altre vignette, offensive per l'Islam, pubblicate sempre sul giornale "Charlie Hebdo", cui è seguito un terribile attentato terroristico nella stessa redazione, nel 2015.

La libertà di satira e suoi limiti. Prospettive metodologiche.

Occorre partire dalla individuazione del perimetro entro cui l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero, sotto forma di rappresentazione artistica o satirica, trova tutela nell'ordinamento, prevalendo esso rispetto al diritto all'onore, alla reputazione del soggetto destinatario della satira, soprattutto quando si tratta della tutela del sentimento religioso dei credenti, in alcune ipotesi in cui si coinvolge non un personaggio pubblico (come nell'ipotesi del Papa), ma un'entità spirituale (come nelle vignette su Maometto).

È noto che la satira può realizzarsi, e molto spesso si realizza, anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui si riferisce, con la conseguenza che essa risulta sottratta al parametro della verità. Mediante il paradosso e la metafora surreale si esprime, infatti, un giudizio ironico che deve considerarsi illecito solo ed esclusivamente quando si risolve nell'attribuzione di condotte false, atte a suscitare un gratuito disprezzo della dimensione morale della persona. La satira, quindi, "esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito". Essa si differenzia dunque notevolmente dal diritto di critica, in cui l'osservanza del limite, pur entro margini di apprezzamento più elastici, è comunque richiesta tranne ipotesi isolate, ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione contemplata dall'art. 51 c.p.

Il diritto di satira dovrebbe rientrare nella generale previsione di cui all'art. 21 Cost.; questo perché potrebbe risultare destabilizzante includerla nel solo ambito speciale dell'art. 33 Cost., rischiando di circoscriverne la portata 'costituzionalmente' rilevante alle sole manifestazioni, connotate da una particolare valenza artistica. In passato era stata sostenuta la tesi della c.d. garanzia 'privilegiata', sottolineando che "la libertà di manifestazione del pensiero scientifico ... gode di una tutela costituzionale rafforzata (art. 33, primo comma) rispetto a quella di cui gode la manifestazione del pensiero in generale, alla quale fa riferimento l'art. 21 della Costituzione". V'è, tuttavia, da sottolineare che la libertà artistica — insieme con quella religiosa, scientifica e politica — non rappresenta altro che un aspetto 'qualificato' della libertà di manifestazione del pensiero. Anche se il carattere scientifico e/o artistico potrebbe giustificare talune deroghe — si pensi in particolare al limite del 'buon costume' — non appare corretto ampliare tale quadro includendovi violazioni della reputazione di un soggetto; ancor più quando non si tratta di un individuo ma di un'entità spirituale, poiché si incide sulla particolare sensibilità del credente, seguendo un percorso artistico che può risultare fine a se stesso, se non addirittura di incitamento alla derisione di una determinata categoria di soggetti.

È tuttavia importante ribadire che quando un messaggio satirico si indirizza verso un'entità religiosa, nel diritto statale non rilevano — né possono rilevare — le regole interne della confessione che eventualmente, come nel caso della religione islamica, vietano la raffigurazione dell'entità stessa, poiché le norme confessionali hanno un loro valore giuridico, e anche sanzionatorio, solo per quei *cives* che volontariamente decidono di sottomettersi a quell'ordinamento.

È noto che la libertà di manifestazione e di diffusione del pensiero rappresenta la "pietra angolare dell'ordine democratico", il valore fondamentale del c.d. pluralismo informativo, inteso nella sua duplice accezione di libertà (attiva) di informazione e di libertà (passiva) di essere informato. È, quindi, una libertà dotata dello speciale statuto di principio supremo, iscritto nel genoma delle Carte Costituzionali democratiche. Il delicato rapporto tra manifestazioni irrispettose, (se non addirittura d'incitamento all'odio razziale o religioso) e la libertà di espressione va dunque reimpostato: non può essere considerato un problema di contenuti (la libertà di espressione si apre inclusivamente su qualunque asserzione e opinione, vera o falsa che sia) ma di modalità espressive e dei loro limiti concreti, seguendo in ciò la strategia argomentativa adoperata con riferimento ad alcune tipologie di reati di opinione (l'istigazione, l'apologia, la propaganda sovversiva).

Ci si domanda, quindi, se il diritto alla satira religiosa possa essere più correttamente inquadrato nel più ampio *genus* della salvaguardia del sentimento religioso, costituzionalmente protetto all'art. 19. Occorre comunque valutare se anche in tali ipotesi l'oggetto finale sia la dignità umana, che sembrerebbe non possedere una sufficiente univocità assiomatico-deduttiva. L'interrogativo, cui dare risposta, è se la dignità sia assimilabile al sentimento, poiché ricondurre tale concetto a uno stato soggettivo potrebbe

implicare un depauperamento contenutistico, tale da sfumarne i confini. Il riferimento alla dignità dovrebbe essere valutato in una dimensione di eguaglianza, tesa alla pari libertà democratica degli individui. Un discorso offensivo della religiosità, oltre a toccare i sentimenti, nega, infatti, al contempo la possibilità di riconoscersi come eguali titolari di diritti. Naturalmente, porre limiti alla libertà di pensiero e alla sua espressione presenta evidenti criticità: i sentimenti possono non trovare una definizione normativa poiché un ordinamento non può tutelare meri stati soggettivi, ma deve riuscire a garantire la libertà in una prospettiva di rispetto reciproco.

La problematica maggiore è rappresentata dal tema della presunzione, che in ambito penale è particolarmente importante. Occorre, dunque, interrogarsi se essa sia da considerare in senso soggettivo o oggettivo e, in tale ultima ipotesi, se è possibile/necessario il riferimento alla diffrazione cognitiva determinata da differenti background di saperi religiosi e culturali. Trattandosi di un reato di tipo doloso, la connessa responsabilità non può essere, ovviamente, fondata su un elemento colposo; occorre, piuttosto, prevedere e verificare la reale e piena consapevolezza del soggetto agente. La difficoltà di un approccio metodologicamente corretto si rende evidente, inoltre, nel momento in cui anche l'oggetto della tutela penale, nello spettro delle diversità, tende frantumarsi proprio per effetto delle diffrazioni cognitive degli attori sociali.

Il *discrimen* della liceità della rappresentazione satirica si riscontra in quello che rappresenta il nesso di coerenza causale tra la dimensione pubblica del personaggio preso di mira e il contenuto del messaggio satirico. Esaminando, tuttavia, le diverse fattispecie, il passaggio giuridico dalla diffamazione al vilipendio dovrà essere valutato, caso per caso, dal giudice, ai fini della determinazione della qualificazione giuridica e dell'eventuale pena da irrogare. La differenza è indubbiamente sfumata, sfociando la diffamazione nell'aggressione a un gruppo indeterminato di soggetti e potendo portare in sé il più pericoloso reato di incitamento all'odio, particolarmente pericoloso a livello sociale. Nel caso delle vignette di *Charlie Hebdo*, ad esempio, è incontestabile l'estrema ed eccessiva offensività delle immagini su Maometto, con espliciti riferimenti sessuali, indubbiamente fuori luogo se collegati a un'entità spirituale.

Nelle moderne legislazioni penali delle democrazie occidentali, la libertà religiosa è sempre stata considerata un valore assoluto da tutelare, posto a fondamento delle tradizioni che strutturano la società; ed è ormai da molti accettato che la rivendicazione di rilevanza pubblica della religione è di per sé in linea col principio di laicità. Occorre considerare che il sentimento religioso, e quello di appartenenza culturale, caratterizzano le società multiculturali e plurireligiose. In tali contesti, costituisce presupposto da cui partire l'affermazione del principio di laicità come unica visuale prospettica, giuridicamente valida per esaminare il problema, valutando tuttavia se l'espressione artistica sia realmente tale e non sottenda, invece, un pericoloso anelito discriminatorio (come si suppone di fronte alle vignette su Maometto). Le attuali dinamiche delle società 'aperte', non solo

assiologicamente ma cognitivamente pluraliste, si presentano tendenzialmente implosive e sembrano suggerire la necessità storica di adottare ‘norme di contenimento’ di alcune libertà, in cui il bene giuridico da tutelare non risulti distinto dalle condotte di volta in volta prese in considerazione. In un certo senso, quindi, l'affermazione del principio di laicità ha stravolto il quadro normativo della tutela penale del sentimento religioso rispetto al quale le attuali tensioni impongono un ripensamento.

Il percorso metodologico-ricostruttivo può, perciò, partire dalla libera espressione del pensiero, dalla libertà artistica, ma deve necessariamente tendere a una comprensione del concetto di democrazia al cui interno possano espandersi tutti i diritti di libertà. Essi sono, infatti, da considerarsi assoluti e inviolabili, con gli unici limiti imposti dalla normativa penale: è quindi vietata la diffamazione, il vilipendio, ma anche l'istigazione all'odio razziale o religioso. Per il diritto penale, che si legittima come strumento di tutela di interessi ('beni giuridici') attinenti alla convivenza, "laicità dello Stato" significa che le funzioni di garanzia, nelle quali il sistema penale può trovare legittimazione, riguardano la convivenza di uguali libertà, aperta a un pluralismo di culture, religiose e non. Se deve essere abbandonata l'idea della tutela di un credo in particolare, soprattutto nel contesto europeo e alla luce dei più recenti orientamenti in materia, resta, tuttavia, inalterata l'esigenza di una tutela penale del sentimento religioso come valore sociale.

Potrebbe risultare preferibile, inoltre, nel solco degli orientamenti consolidatisi in materia (parallela e per molti aspetti analoghi) della discriminazione razziale, individuare nella dignità umana, anziché nell'ordine pubblico, il bene giuridico tutelato dai c.d. *hate crimes*. La *vis* espansiva della dignità umana quale fonte di legittimazione penale si esplicherebbe pertanto nella trasfigurazione del diritto dell'uomo in un dovere dello Stato di punire; in altri termini, la dignità umana sarebbe invocata non solo quale fonte di emersione e riconoscimento di diritti, bensì anche quale fonte di legittimazione penale: da diritto di garanzia, dunque, a dovere di repressione.

Come la tutela della libertà anche il rispetto della dignità umana dovrebbe tradursi in un obbligo negativo di astensione e in uno positivo che ne renda effettiva la tutela. Esso si colloca, infatti, in un vasto ed eterogeneo ambito di protezione collegandosi ai valori della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà. Manifesta così una chiara vocazione come diritto non solo individuale, ma soprattutto collettivo, in relazione agli altri soggetti che vivono un determinato contesto sociale. L'oggettivazione giuridica del sentimento religioso risponde quindi, come sottolineato, all'esigenza di riconoscimento della dimensione costitutiva per gli individui, in una prospettiva di *eguale dignità*: innanzi tutto con il superamento della teorica delle oggettivazioni sociali, poiché la diffusione di un sentimento, ove percepibile, non è un approdo da cui poter trarre *univoche* direttive di politica del diritto.

Se l'affermazione del principio di laicità ha consentito una rivoluzione copernicana nel quadro normativo della tutela penale del sentimento religioso, così come strutturato nel

codice fascista, il riferimento al principio della dignità può rappresentare un'ulteriore trasformazione di questo delicato settore. La dignità può garantire la massima espansione e protezione della libertà di religione e ciò potrebbe legittimare anche nuovi interventi legislativi che si potrebbero, però, risolvere in nuove scelte di criminalizzazione. Le conflittualità latenti del contesto sociale non possono, infatti, essere affrontate attraverso l'avallo di singole concezioni a svantaggio di altre. D'altro canto, il timore è che possa sempre evidenziarsi una strumentalizzazione del concetto di blasfemia, che passi da peccato a crimine, attraverso l'utilizzazione della formula di 'turbativa dell'ordine pubblico', e in tal senso aver ancorato tali problematiche al principio della 'dignità' può costituire un valido supporto teorico.